Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Sardegna

Regione Liguria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 23 OTTOBRE 1982:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 23 agosto 1982.
Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per il controllo dei tipi di latte destinato all'alimentazione umana.

(4296)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1982, n. 769.

Disposizioni urgenti in materia di commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di autorizzare la spesa di 10 miliardi di lire per il finanziamento dei maggiori oneri sostenuti dall'I.C.E. nel 1982 per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero, nonché di integrare di 2 miliardi lo stanziamento per il 1982 del capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero relativo alla corresponsione di contributi ai consorzi e alle società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse;

Ritenuta, altresì, la straordinaria ed urgente necessità di incrementare di 96 miliardi di lire il fondo di dotazione della SACE e di stabilire la completa utilizzabilità di detta somma, nonché dei 100 miliardi stanziati dalla legge 28 novembre 1980, n. 782, per il pagamento di indennizzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per il finanziamento dei maggiori oneri sostenuti nel 1982 dall'I.C.E. per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero.

Alla copertura di detta spesa si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di lire 20 miliardi disposto per il 1982 dall'articolo 11, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394.

Art. 2.

Lo stanziamento di lire 4 miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1982 dall'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste, è aumentato di lire 2 miliardi.

Alla copertura di detta spesa si farà fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi prevista per il 1982 dall'articolo 11, secondo comma, della citata legge 21 maggio 1981, n. 240.

Art. 3.

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 96 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1982.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 96 miliardi, nonché l'importo di lire 100 miliardi di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, sono interamente utilizzabili per il pagamento degli indennizzi.

Art. 4.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministero del tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 96 miliardi. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982.

Art. 5.

All'onere di cui all'articolo 3 del presente decreto si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — CAPRIA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1982
Atti di Governo, registro n. 43, *foglio n.* 22

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1982, n. 770.

Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, in attesa di una più organica disciplina della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7 nonché nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1982
Atti di Governo, registro n. 43, *foglio n.* 23

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 ottobre 1982.

Riduzione del termine per l'attuazione della fusione per incorporazione della CEAT S.p.a. nella SOFIT S.p.a.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 26 luglio 1982, con la quale la CEAT S.p.a. e la SOFIT S.p.a., entrambe con sede sociale in Torino, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella SOFIT S.p.a. della CEAT S.p.a.;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta di fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della CEAT S.p.a. nella SOFIT S.p.a., il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1982

Il Ministro: DARIDA

(5107)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 1982.

Autorizzazione per l'anno 1982 agli ispettori tributari appartenenti al servizio centrale degli ispettori tributari ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'Amministrazione postale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato e sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Visti gli articoli 51-*bis* e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Visto, per quanto concerne gli ispettori tributari, l'art. 11, comma quinto, della legge 24 aprile 1980, n. 146, in relazione agli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati o sostituiti dagli articoli 2, 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Ritenuta la necessità di approvare l'elenco degli ispettori tributari di cui agli articoli 9 e seguenti della legge n. 146 del 1980 sopracitata;

Considerato che ciascuno dei suddetti ispettori tributari ha il potere di accedere presso le aziende e istituti di credito e presso l'amministrazione postale ai sensi dei citati articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 51-*bis* e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

Decreta:

Gli ispettori tributari appartenenti al servizio centrale degli ispettori tributari di cui agli articoli 9 e seguenti della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono abilitati ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e

presso l'Amministrazione postale nei casi previsti dall'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, e dell'art. 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, allo scopo di compiere le rilevazioni dirette previste dall'art. 33, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 e dall'art. 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modificato dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 463 del 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro: FORMICA

(5108)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 ottobre 1982.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di premi per il mantenimento delle vacche nutrici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1981 che detta norme nazionali per l'applicazione del regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 giugno 1981);

Visto il regolamento (CEE) n. 1244/82 della commissione del 19 maggio 1982, recante le modalità di applicazione del regime di premi per il mantenimento delle vacche nutrici, in particolare l'art. 1 paragrafo 1;

Considerato che con regolamento (CEE) in corso di pubblicazione si prevede che gli stati membri, in deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82, possano prorogare i termini per la presentazione delle domande sino al 31 ottobre 1982;

Ritenuta l'opportunità di consentire agli allevatori italiani di avvalersi della citata deroga;

Decreta:

Articolo unico

In deroga all'art. 4, terzo comma, del decreto ministeriale 22 giugno 1981, per la campagna di commercializzazione 1982-83 la data del 30 settembre è sostituita dalla data del 31 ottobre 1982.

Roma, addì 20 ottobre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5109)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 settembre 1982.

Rendiconto generale delle entrate e delle spese del fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE per l'esercizio finanziario 1981.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1977, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 2894/77 del 20 dicembre 1977 che modifica il regolamento (CEE), n. 858/55 relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo;

Considerato che il predetto fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1979, concernente le norme per l'amministrazione del predetto fondo di rotazione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 12 maggio 1979);

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1981, con il quale è stato approvato, per l'esercizio finanziario 1981, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Visti i propri decreti 21 marzo 1981, 30 settembre 1981 e 20 dicembre 1981 con i quali ha approvato alcune variazioni al menzionato stato di previsione;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese del fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1981;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del fondo di rotazione citato nelle premesse, per l'esercizio finanziario 1981, allegato al presente decreto.

Roma, addì 13 settembre 1982

Il Ministro: DI GIESI

MINISTERO DEL LAVORO E

Esercizio finanziario 1981

Fondo di rotazione (art. 25 della

CAPITOLI		CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1981					
		Somme					
			Accertate				
			Riscosse				
Numero 1981	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate
a b c	d — Rapporti fra le colonne	= i ± k e	= r — m f	= s — n g	= t — o h	= r+s—t—p i	= i — e k
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio 1980, da utilizzare per l'erogazione dei contributi indicati all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	181.607.181.089	181.607.181.089	—	—	181.607.181.089	—
	TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI						
	Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*						
1051	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	180.000.000	—	—	238.654.605	238.654.605	+ 58.654.605
	Totale categoria 04 . . .	180.000.000	—	—	238.654.605	238.654.605	+ 58.654.605
	Totale titolo I. — Entrate correnti . . .	180.000.000	—	—	238.654.605	238.654.605	+ 58.654.605
	TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*						
	Sottocategoria II. — Contributi da enti pubblici						
5211	Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	136.800.000.000	136.800.000.000	—	—	136.800.000.000	—
	Totale sottocategoria II . . .	136.800.000.000	136.800.000.000	—	—	136.800.000.000	—
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*						
5232	Recuperi sui finanziamenti effettuati in favore degli organismi indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	*per memoria*	96.103.013	—	—	96.103.013	+ 96.103.013
5233	Entrate eventuali e diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
	Totale categoria 11 . . .	136.800.000.000	96.103.013	—	—	96.103.013	+ 96.103.013
	Totale titolo II. — Entrate in conto capitale	136.800.000.000	136.896.103.013	—	—	136.896.103.013	+ 96.103.013
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO						
5341	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati all'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché somme recuperate sui contributi erogati ai medesimi organismi	(a) (b) 22.119.027.151	22.119.027.151	—	—	22.119.027.151	—
	Totale titolo III. — Partite di giro .	22.119.027.151	22.119.027.151	—	—	22.119.027.151	—
	Totale generale delle entrate . . .	340.706.208.240	340.622.311.253	—	238.654.605	340.860.965.858	+ 154.757.618

(a) Gli importi indicati in tale capitolo sono considerati esclusivamente dal punto di vista aritmetico essendo gli stessi dei valori che non

(b) L. 29.215.955 per somme recuperate su contributi erogati e L. 22.089.811.196 per versamenti effettuati dalla Comunità europea nel corso

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

legge 21 dicembre 1978, n. 845)

Parte I - ENTRATA

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 31-12-1981	
Al 1° gennaio 1981 Colonne s e t del conto consuntivo 1981	Riscossi: Versati	Riscossi: Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	TOTALE = m — n + o	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
= p ± q l	= r — f m	= s — g n	= t — h o	= r+s+t — i p	= p — l q	= f + m r	= g + n s	= h + o t
—	—	—	—	—	—	181.607.181.089	—	—
104.767.696	104.767.696	—	—	104.767.696	—	104.767.696	—	238.654.605
104.767.696	104.767.696	—	—	104.767.696	—	104.767.696	—	238.654.605
104.767.696	104.767.696	—	—	104.767.696	—	104.767.696	—	238.654.605
28.220.000.000	28.220.000.000	—	—	28.220.000.000	—	165.020.000.000	—	—
28.220.000.000	28.220.000.000	—	—	28.220.000.000	—	165.020.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	96.103.013	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	96.103.013	—	—
28.220.000.000	28.220.000.000	—	—	28.220.000.000	—	165.116.103.013	—	—
—	—	—	—	—	—	22.119.027.151	—	—
—	—	—	—	—	—	22.119.027.151	—	—
28.324.767.696	28.324.767.696	—	—	28.324.767.696	—	368.947.078.949	—	238.654.605

comportano mutamenti alla situazione finanziaria patrimoniale.
dell'esercizio 1981.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

MINISTERO DEL LAVORO E

Esercizio finanziario 1981

Fondo di rotazione (art. 25 della

Numero 1981 (a b c)	DENOMINAZIONE (d)	Previste = h ± i (e)	Pagate = p — l (f)	Rimaste da pagare = q — m (g)	Totale Colonne f + g = p + q — n (h)	Economie o maggiori spese = h — e (i)
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI					
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*					
1031	Spese relative all'amministrazione del Fondo di rotazione nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	80.000.000	9.647.080	8.183.624	17.830.704	— 62.169.296
	Totale categoria 04 . . .	80.000.000	9.647.080	8.183.624	17.830.704	— 62.169.296
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*					
1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al Fondo di rotazione	*per memoria*	—	—	—	—
1093	Rimborso a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, delle disponibilità finanziarie risultanti al termine di ogni biennio, ai sensi del sesto comma dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	*per memoria*	—	—	—	—
1094	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—	—
	Totale categoria 09 . . .	*per memoria*	—	—	—	—
	Totale titolo I. — Spese correnti . . .	80.000.000	9.647.080	8.183.624	17.830.704	— 62.169.296
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
5121	Contributi da erogare agli organismi indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio della Comunità europea n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	318.507.181.089	—	218.175.204.680	218.175.204.680	— 100.331.976.409
	Totale categoria 12 . . .	318.507.181.089	—	218.175.204.680	218.175.204.680	— 100.331.976.409
	Totale titolo II. — Spese in conto capitale	318.507.181.089	—	218.175.204.680	218.175.204.680	— 100.331.976.409
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO					
5201	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione numero 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977 connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	22.119.027.151	14.892.428.700	7.226.598.451	22.119.027.151	—
	Totale titolo III. — Partite di giro .	22.119.027.151	14.892.428.700	7.226.598.451	22.119.027.151	—
	Totale generale delle spese .	340.706.208.240	14.902.075.780	225.409.986.755	240.312.062.535	— 100.394.145.705
	Avanzo di amministrazione .	—	163.101.788.735	—	163.101.788.735	+ 163.101.788.735
	Totale a pareggio .	340.706.208.240	178.003.864.515	225.409.986.755	403.413.851.270	— 62.707.643.030

(4971)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

legge 21 dicembre 1978, n. 845)

Parte II - SPESA

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 19..
Al 1° gennaio 1981 Colonna *q* del conto consuntivo 19..-19..	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali		
= *n* ± *o* k	= *p* — *f* l	= *q* — *g* m	= *p* + *q* — *h* n	= *n* — *k* o	= *f* + *l* p	= *g* + *m* q
1.837.640	1.837.640	—	1.837.640	—	11.484.720	8.183.624
1.837.640	1.837.640	—	1.837.640	—	11.484.720	8.183.624
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
1.837.640	1.837.640	—	1.837.640	—	11.484.720	8.183.624
120.519.127.200	20.162.905.995	37.803.335.793	57.966.241.788	— 62.552.885.412	20.162.905.995	255.978.540.473
120.519.127.200	20.162.905.995	37.803.335.793	57.966.241.788	— 62.552.885.412	20.162.905.995	255.978.540.473
120.519.127.200	20.162.905.995	37.803.335.793	57.966.241.788	— 62.552.885.412	20.162.905.995	255.978.540.473
3.041.431.311	3.039.999.625	1.431.686	3.041.431.311	—	17.932.428.325	7.228.030.137
3.041.431.311	3.039.999.625	1.431.686	3.041.431.311	—	17.932.428.325	7.228.030.137
123.562.396.151	23.204.743.260	37.804.767.479	61.009.510.739	— 62.552.885.412	38.106.819.040	263.214.754.234
—	—	—	—	—	163.101.788.735	—
123.562.396.151	23.204.743.250	37.804.767.479	61.009.510.739	— 62.552.885.412	201.208.607.715	263.214.754.234

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

DECRETO 14 ottobre 1982.

Elevazione a tre del numero dei commissari liquidatori della società cooperativa a r.l. « Co.In.Co. » - Consorzio intersettoriale cooperativo, in Pieve di Cento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 11 agosto 1982, con il quale la società cooperativa « Co.In.Co. » - Consorzio intersettoriale cooperativo a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il rag. Giuseppe Innocenti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Il sig. Poggi Pier Luigi, nato a Dolo (Venezia) il 13 marzo 1944, ed il geom. Angelo De Paolis, nato a Vernole (Lecce) il 4 gennaio 1925, sono nominati commissari liquidatori della società cooperativa « Co.In.Co. » - Consorzio intersettoriale cooperativo a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con nomina a Commissario liquidatore del rag. Giuseppe Innocenti, con precedente provvedimento ministeriale dell'11 agosto 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1982

Il Ministro: Di Giesi

(5092)

DECRETO 14 ottobre 1982.

Elevazione a tre del numero dei commissari liquidatori della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Klark », in Pieve di Cento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 9 settembre 1982 con il quale il dott. Giancarlo Tinti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Klark » a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente provvedimento ministeriale in data 11 agosto 1982, in sostituzione del sig. Cazzoli Fabio, il quale non ha accettato l'incarico;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1982, n. 267;

Decreta:

Il dott. Benito Gazzé, nato a Saluzzo (Cuneo) il 31 gennaio 1929 ed il sig. Cavrini Oriano nato a Budrio (Bologna) il 12 febbraio 1935, sono nominati commissari liquidatori della Società Cooperativa di produzione e lavoro « Klark » a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), congiuntamente al dott. Giancarlo Tinti che ha sostituito, con decreto ministeriale in data 9 settembre 1982, il sig. Cazzoli Fabio, nominato commissario liquidatore con provvedimento ministeriale dell'11 agosto 1982, con il quale l'ente medesimo è stato posto in liquidazione coatta-amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1982

Il Ministro: Di Giesi

(5093)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1982.

Determinazione, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, delle modalità di attuazione della normativa di cui al predetto art. 44 riguardante i pagamenti tra gli enti del settore pubblico allargato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1982;

Visto l'art. 44 della predetta legge il quale prevede che gli enti di cui all'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbono effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo 40, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti;

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 44 con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione della normativa di cui al medesimo art. 44;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1981, nonchè tutti gli altri enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della predetta legge n. 468/1978, compresi gli enti portuali, le aziende dei mezzi meccanici e le aziende pubbliche degli enti locali che ricevono trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, soggetti alla normativa dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL e gli enti previdenziali autonomi di categoria di cui all'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono tenuti a regolare i pagamenti a favore di altri enti compresi nel presente articolo con le modalità e nei casi indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutti i pagamenti da effettuarsi dagli enti di cui al precedente art. 1 a favore della Cassa depositi e prestiti, per ammortamento mutui, e delle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza, per ruoli as-

sunti in carico, per queste ultime casse, dalle direzioni provinciali del tesoro, devono essere regolati mediante emissione di un titolo di spesa sulle contabilità speciali intestate agli enti medesimi presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, estinguibile con commutazione in quietanza di entrata alle contabilità speciali intestate alle suddette amministrazioni creditrici presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Rimane fermo l'obbligo previsto dall'art. 9 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299 e dall'art. 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 156, per quanto riguarda il versamento trimestrale, da effettuarsi con le modalità di cui al comma precedente, dei contributi dovuti agli istituti di previdenza dagli enti interessati.

Gli enti intestatari di conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato, provvedono a richiedere con apposita lettera diretta alla Direzione generale del tesoro — debitamente firmata dal legale rappresentante dell'ente — un giro-fondi dal proprio conto corrente a quello della Cassa depositi e prestiti o degli istituti di previdenza. Per le operazioni di cui al comma precedente, gli enti dovranno altresì trasmettere alle competenti direzioni generali comunicazione dell'avvenuta richiesta di giro-fondi, precisando tutte le notizie occorrenti per l'esatto accreditamento del relativo importo.

Art. 3.

Il versamento dei contributi ed ogni altro pagamento che gli enti di cui al precedente art. 1 devono effettuare a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti enti locali, sono disposti dagli enti medesimi mediante emissione di titoli di spesa tratti sulle proprie contabilità speciali in essere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio ed intestati alla sede provinciale o zonale dell'INPS o all'INADEL, da estinguersi mediante commutazione in quietanza di entrata alle rispettive contabilità speciali aperte presso la stessa sezione di tesoreria provinciale.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate ad emettere, per tutti i titoli estinti nella medesima giornata e per ciascuna contabilità speciale, un'unica quietanza cumulativa da trasmettere all'Ente beneficiario unitamente ad un elenco dei singoli versamenti che compongono la quietanza stessa.

Gli enti versanti avranno cura di trasmettere direttamente alla competente sede provinciale o zonale dell'INPS ed alla competente sede dell'INADEL i relativi documenti giustificativi, mediante lettera d'ufficio recante gli estremi del titolo di spesa con il quale sono stati effettuati i corrispondenti versamenti.

Gli enti titolari di conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato provvedono a richiedere con apposita lettera diretta alla Direzione generale del tesoro, debitamente firmata dal rappresentante legale dell'Ente, il giro-fondi dal proprio conto corrente a quelli dell'INPS e dell'INADEL, trasmettendo direttamente alla sede provinciale o zonale dell'INPS ed alla sede dell'INADEL i relativi documenti giustificativi, unitamente a copia della richiesta di giro-fondi.

Art. 4.

I pagamenti diversi da quelli previsti negli articoli precedenti, da effettuarsi da enti titolari di contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore di altri enti parimenti intestatari di contabilità speciali, sono regolati con emissione di titoli di spesa tratti sulla sezione di tesoreria provinciale competente per territorio ed intestati all'ente destinatario, da estinguersi mediante commutazione in quietanza di entrata alla rispettiva contabilità speciale.

Il regolamento dei pagamenti diversi da quelli previsti dagli articoli precedenti, tra gli enti titolari di conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato avviene con una lettera diretta alla Direzione generale del tesoro, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'ente, con la quale viene richiesto il giro-fondi dal proprio conto corrente a quello intestato all'ente destinatario del pagamento.

Art. 5.

I versamenti di somme a favore dello Stato, ove non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative, devono essere effettuati dagli enti interessati con l'emissione di un titolo di spesa intestato all'erario dello Stato, da estinguersi mediante commutazione in quietanza di entrata con imputazione al previsto capo e capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Gli enti titolari di conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato effettuano i versamenti di cui al comma precedente mediante richiesta di prelevamento dai propri conti correnti, diretta alla Direzione generale del tesoro e debitamente firmata dal legale rappresentante dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5101)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 maggio 1982, n. **771.**

Autorizzazione all'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (U.N.L.A.), in Roma, viene autorizzata ad accettare, in via di sanatoria, la donazione, consistente in un appezzamento di terreno di mq 660, sito nel comune di Bisaccia (Avellino), del valore di L. 5.000, disposta dallo stesso comune di Bisaccia con atto 21 agosto 1952, n. 6436/4835 di repertorio, a rogito dott. Antonio Stingone, notaio in Bisaccia e registrato a Lacedonia (Avellino), in data 6 settembre 1982 al n. 40, da destinare alla costruzione di un centro di cultura popolare.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1982
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 337

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 28 settembre 1982. Provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti dell'impresa I.S.A. S.p.a. di Gravina.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa I.S.A. S.p.a. di Gravina (Catania), che svolge attività di servizi per imprese edili della Sicilia orientale;

Tenuto conto che la società I.S.A., su un organico di 98 unità, ha sospeso dal lavoro 28 dipendenti per diminuzione di commesse;

Considerato che il ridimensionamento dell'organico è definitivo e che non vengono indicati eventuali possibilità di rioccupazione della manodopera sospesa;

Ritenuto che la crisi denunciata dalla predetta società non assume un carattere di particolare rilevanza sociale rispetto alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;

Udita la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa I.S.A. S.p.a., con sede in Gravina (Catania), non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(5072)

Deliberazione 28 settembre 1982. Ripartizione dei fondi di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Viste le proprie delibere del 27 marzo 1980 e 7 agosto 1981 con le quali sono state definite le quote dei mezzi di cui al punto 1, lettera *a*) e *b*), dell'art. 29 della legge anzidetta da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno delle iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge anzidetta, che affida a questo comitato il compito di provvedere, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla ripartizione dei mezzi conferiti al fondo di cui all'art. 3 della stessa legge, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione;

Atteso che, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 1797 del 26 maggio 1982, i mezzi finanziari destinati con delibere del CIPI alla ristrutturazione sono stati ad oggi interamente utilizzati mentre quelli destinati alla riconversione sono stati utilizzati soltanto nella misura del 16 %;

Tenuto conto che, sulla base degli accertamenti svolti dallo stesso Ministero dell'industria, la quasi totalità delle domande ancora in istruttoria si riferisce ad operazioni di ristrutturazione;

Considerata, pertanto, l'opportunità, anche in relazione alla prossima scadenza della legge, di rendere disponibili per progetti di ristrutturazione i mezzi riservati alla riconversione;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/77, nonchè quelli espressi in data 30 giugno 1982 dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183 ed in data odierna dalla commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Su puntuale proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dall'artigianato;

Delibera:

1. I mezzi ancora disponibili sui conferimenti di cui al punto 1, lettera *a*) e *b*), dell'art. 29 della legge n. 675/77, destinati al sostegno di iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, possono essere utilizzati, anche integralmente, per il finanziamento degli interventi in favore dei processi di ristrutturazione.

2. Nell'utilizzazione dei mezzi di cui sopra sarà salvaguardata la quota riservata ex legge in favore del Mezzogiorno, pari nel complesse al 40 % delle disponibilità del Fondo e, per quanto riguarda in particolare le riconversioni, al 65 % delle agevolazioni finanziarie che risulteranno destinate al sostegno di tale tipo di iniziativa.

3. Per far fronte agli impegni di cui all'accordo italo-francese per la realizzazione del progetto ATR/42, sarà accantonato l'importo di 173 miliardi di lire di cui 47 miliardi a valere sulla lettera *a*) e 126 miliardi a valere sulla lettera *b*).

4. Il punto 1. *D*) della delibera del 27 marzo 1980 è così modificato: art. 19, comma primo della legge n. 675 e art. 12 della legge 21 maggio 1981, n. 240: contributi ai consorzi e società consortili fra imprese minori che costituiscano fondi di garanzia collettiva, nonchè ai consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrano alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(5073)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976/1991

Si rende noto che il giorno 9 novembre 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 94 serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976/1991, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Il giorno 10 novembre, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di dieci serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1983.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5136)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 18 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1432,050	1432,050	1431,90	1432,050	—	1432 —	1431,950	1432,050	1432,050	1432,05
Dollaro canadese	1166,050	1166,050	1166 —	1166,050	—	1166,10	1166 —	1166,050	1166,050	1166,05
Marco germanico	570,510	570,510	570,50	570,510	—	570,50	570,550	570,510	570,510	570,50
Fiorino olandese	523,220	523,220	523,25	523,220	—	523,20	523,230	523,220	523,220	523,20
Franco belga	29,420	29,420	29,42	29,420	—	29,40	29,414	29,420	29,420	29,45
Franco francese	201,710	201,710	201,65	201,710	—	201,70	201,700	201,710	201,710	201,70
Lira sterlina	2449,400	2449,400	2449,50	2449,400	—	2449,50	2448,400	2449,400	2449,400	2449,40
Lira irlandese	1940,500	1940,500	1941 —	1940,500	—	—	1943 —	1940,500	1940,500	—
Corona danese	162,400	162,400	162,30	162,400	—	162,35	162,410	162,400	162,400	162,40
Corona norvegese	198,630	198,630	198,60	198,630	—	198,60	198,620	198,630	198,630	198,65
Corona svedese	195,230	195,230	195,20	195,230	—	195,20	195,130	195,230	195,230	195,25
Franco svizzero	667,730	667,730	667,30	667,730	—	667,70	667,380	667,730	667,730	667,75
Scellino austriaco	81,210	81,210	81,15	81,210	—	81,20	81,155	81,210	81,210	81,20
Escudo portoghese	16,020	16,020	16,12	16,020	—	16,05	16,210	16,020	16,020	16,02
Peseta spagnola	12,516	12,516	12,51	12,516	—	12,50	12,516	12,516	12,516	12,51
Yen giapponese	5,349	5,349	5,34	5,349	—	5,33	5,350	5,349	5,349	5,34
E.C.U.	1341,490	1341,490	—	1341,490	—	—	1341,490	1341,490	1341,490	—

Media dei titoli del 18 ottobre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,150
» 5,50 % » » 1969-84	86,725
» 6 % » » 1970-85	81,750
» 6 % » » 1971-86	77,575
» 6 % » » 1972-87	77,950
» 9 % » » 1975-90	73,125
» 9 % » » 1976-91	70,775
» 10 % » » 1977-92	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,100
» » » » 1- 1-1980/83	100,225
» » » » 1-10-1980/83	100,225
» » » » 1- 9-1981/83	100,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,225
» » » » 1-11-1981/83	99,700
» » » » 1-12-1981/83	99,675
» » » » 1- 3-1981/84	98,875
» » » » 1- 4-1981/84	99,325
» » » » 1- 6-1981/84	98,950
» » » » 1- 1-1982/84	98,875
» » » » 1- 1-1982/86	98,700
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,250
» » » 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	94,325
» » » 12 % 1- 1-1984	92,850
» » » 12 % 1- 4-1984	91,825
» » » 18 % 1- 4-1984	99,525
» » » 12 % 1-10-1984	89,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1432 —
Dollaro canadese	1166,025
Marco germanico	570,530
Fiorino olandese	523,225
Franco belga	29,417
Franco francese	201,705
Lira sterlina	2448,900
Lira irlandese	1941,750
Corona danese	162,405
Corona norvegese	198,625
Corona svedese	195,180
Franco svizzero	667,555
Scellino austriaco	81,182
Escudo portoghese	16,115
Peseta spagnola	12,516
Yen giapponese	5,349
E.C.U.	1341,490

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 19 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1436,550	1436,550	—	1436,550	1436,50	1436,50	1436,450	1436,550	1436,550	1436,55
Dollaro canadese	1172,700	1172,700	—	1172,700	1172 —	1172,65	1172,450	1172,700	1172,700	1172,70
Marco germanico	571,530	571,530	—	571,530	571,40	571,50	571,500	571,530	571,530	571,55
Fiorino olandese	524,230	524,230	—	524,230	524 —	524,20	524,200	524,230	524,230	524,25
Franco belga	29,427	29,427	—	29,427	29,45	29,40	29,442	29,427	29,427	29,45
Franco francese	202,630	202,630	—	202,630	202,40	202,60	202,600	202,630	202,630	202,65
Lira sterlina	2454,500	2454,500	—	2454,500	2453 —	2454,40	2453,80	2454,500	2454,500	2454,50
Lira irlandese	1945,500	1945,500	—	1945,500	1943 —	—	1944,500	1945,500	1945,500	—
Corona danese	162,660	162,660	—	162,660	162,50	162,65	162,640	162,660	162,660	162,65
Corona norvegese	201,210	201,210	—	201,210	201 —	201,20	201,200	201,210	201,210	201,20
Corona svedese	195,960	195,960	—	195,960	195,85	195,95	196 —	195,960	195,960	195,95
Franco svizzero	668,690	668,690	—	668,690	667,40	668,70	668,800	668,690	668,690	668,70
Scellino austriaco	81,389	81,389	—	81,389	81,30	81,40	81,420	81,389	81,389	81,40
Escudo portoghese	16,090	16,090	—	16,090	16,07	16,10	16,100	16,090	16,090	16,09
Peseta spagnola	12,516	12,516	—	12,516	12,45	12,50	12,510	12,516	12,516	12,51
Yen giapponese	5,352	5,352	—	5,352	5,34	5,34	5,351	5,352	5,352	5,35
E.C.U.	1344,250	1344,250	—	134 ,250	—	—	1344,250	1344,250	1344,250	—

Media dei titoli del 19 ottobre 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	39,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,150
» 5,50 % » » 1969-84	86,725
» 6 % » » 1970-85	81,750
» 6 % » » 1971-86	77,575
» 6 % » » 1972-87	78 —
» 9 % » » 1975-90	73,125
» 9 % » » 1976-91	70,775
» 10 % » » 1977-92	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,100
» » » » 1- 1-1980/83	100,200
» » » » 1-10-1980/83	100,225
» » » » 1- 9-1981/83	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,175
» » » » 1-11-1981/83	99,550
» » » » 1-12-1981/83	99,675
» » » » 1- 3-1981/84	98,850
» » » » 1- 4-1981/84	99,250
» » » » 1- 6-1981/84	98,925
» » » » 1- 1-1982/84	98,800
» » » » 1- 1-1982/86	98,925
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,250
» » » 18 % 1- 7-1983	100,100
» » » 12 % 1-10-1983	94, 25
» » » 12 % 1- 1-1984	92,825
» » » 12 % 1- 4-1984	91,800
» » » 18 % 1- 4-1984	99,500
» » » 12 % 1-10-1984	89,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1982

Valuta	
Dollaro USA	1436,500
Dollaro canadese	1172,575
Marco germanico	571,515
Fiorino olandese	524,215
Franco belga	29,434
Franco francese	202,615
Lira sterlina	2454,150
Lira irlandese	1945 —
Corona danese	162,650
Corona norvegese	201,205
Corona svedese	195,980
Franco svizzero	668,745
Scellino austriaco	81,404
Escudo portoghese	16,095
Peseta spagnola	12,513
Yen giapponese	5,351
E.C.U.	1344,250

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 20 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1442,050	1442,050	1442,15	1442,050	1442 —	1442,50	1441,950	1442,050	1442,050	1442,05
Dollaro canadese	1173,800	1173,800	1174 —	1173,800	1173,75	1173,800	1173,800	1173,800	1173,800	1173,80
Marco germanico	571,160	571,160	571,20	571,160	570,60	571,160	571,150	571,160	571,160	571,15
Fiorino olandese	523,880	523,880	523,75	523,880	523,35	523,880	523,690	523,880	523,880	523,90
Franco belga	29,446	29,446	29,44	29,446	29,43	29,446	29,450	29,446	29,446	29,45
Franco francese	202,420	202,420	202,10	202,420	202,15	202,420	202,480	202,420	202,420	202,45
Lira sterlina	2448,700	2448,700	2448,50	2448,700	2448 —	2448,700	2449 —	2448,700	2448,700	2448,70
Lira irlandese	1942,300	1942,300	1943 —	1942,300	1942,50	1942,300	1941,390	1942,300	1942,300	—
Corona danese	162,230	162,230	162,30	162,230	162,15	162,230	162,310	162,230	162,230	162,25
Corona norvegese	201,010	201,010	200,80	201,010	201 —	201,010	201,030	201,010	201,010	201 —
Corona svedese	195,610	195,610	195,30	195,610	195,40	195,610	195,650	195,610	195,610	195,60
Franco svizzero	665,280	665,280	664,95	665,280	664,75	665,280	665,400	665,280	665,280	665,30
Scellino austriaco	81,267	81,267	81,25	81,267	81,15	81,267	81,300	81,267	81,267	81,25
Escudo portoghese	16,150	16,150	16,12	16,150	16,12	16,150	16,300	16,150	16,150	16,15
Peseta spagnola	12,488	12,488	12,58	12,488	12,47	12,488	12,487	12,488	12,488	12,48
Yen giapponese	5,343	5,343	5,34	5,343	5,34	5,343	5,345	5,343	5,343	5,34
E.C.U.	1343,140	1343,140	—	1343,140	—	1343,140	1343,140	1343,140	1343,140	—

Media dei titoli del 20 ottobre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,150
» 5,50 % » » 1969-84	86,725
» 6 % » » 1970-85	81,750
» 6 % » » 1971-86	77,575
» 6 % » » 1972-87	78 —
» 9 % » » 1975-90	73,125
» 9 % » » 1976-91	70,775
» 10 % » » 1977-92	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,100
» » » » 1- 1-1980/83	100,150
» » » » 1-10-1980/83	100,275
» » » » 1- 9-1981/83	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,150
» » » » 1-11-1981/83	99,550
» » » » 1-12-1981/83	99,450
» » » » 1- 3-1981/84	99,050
» » » » 1- 4-1981/84	99,100
» » » » 1- 6-1981/84	98,950
» » » » 1- 1-1982/84	98,925
» » » » 1- 1-1982/86	98,625
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,250
» » » 18 % 1- 7-1983	100,175
» » » 12 % 1-10-1983	94,325
» » » 12 % 1- 1-1984	92,875
» » » 12 % 1- 4-1984	91,900
» » » 18 % 1- 4-1984	99,475
» » » 12 % 1-10-1984	89,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1442 —
Dollaro canadese	1173,800
Marco germanico	571,155
Fiorino olandese	523,785
Franco belga	29,448
Franco francese	202,450
Lira sterlina	2448,850
Lira irlandese	1941,845
Corona danese	162,270
Corona norvegese	201,020
Corona svedese	195,630
Franco svizzero	665,340
Scellino austriaco	81,283
Escudo portoghese	16,225
Peseta spagnola	12,487
Yen giapponese	5,344
E.C.U.	1343,140

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex Sal, con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 28 novembre 1982 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5070)

Provvedimenti concernenti alcune società cooperative

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 il dott. Antonio Vatielli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Uria Redenta Quinta », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 12 maggio 1981, in sostituzione del dott. Salvatore Urzi.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 i signori Cardano Concetta e Mozzarelli Dino sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di lavoro Massarenti, in Cologno Monzese, in sostituzione dei signori Curto Ugo e Villa Felice, dimissionari.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Riso Estense » a r.l., in Pontelangorino di Codigoro (Ferrara), composto dai signori: dott. Leggio Giovanni, presidente; rag. Bartolucci Piero e Beltrami Anselmo, membri.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 il dott. Giovanni Leggio, nato a Ragusa il 5 gennaio 1920, è nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cantina sociale S. Maria del Piano Nord di Neive (Cuneo) in sostituzione del dott. Calisto Ghibaudo, dimissionario.

(5062)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 28 settembre 1982, n. 12. Proroga dell'aspettativa speciale agli amministratori comunali. Proroga dell'assistenza alberghiera. Compenso ai membri delle commissioni considerate dall'art. 12 dell'ordinanza 12 maggio 1982, n. 5.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visto l'art. 14-*quinquies* della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista l'ord. n. 2 del 12 aprile 1982 che ha esteso agli amministratori comunali interessati dal sisma del 21 marzo 1982, la possibilità di essere collocati in aspettativa speciale;

Vista l'ordinanza n. 3 del 19 maggio 1982;

Vista l'ordinanza n. 5 del 12 maggio 1982;

Vista l'ordinanza n. 8 del 14 giugno 1982 che ha prorogato l'aspettativa predetta fino al 30 settembre 1982;

Considerato che esistono ancora le condizioni, ancorché più contenute, per prorogare l'aspettativa speciale in quanto ancora le riattazioni degli edifici non sono state effettuate e che occorre prorogare talune forme di assistenza;

Ritenuto di limitare la proroga della concessione della aspettativa per mesi tre unicamente ai sindaci dei comuni indicati dal decreto del Presidente del consiglio municipale 30 aprile 1982 e l'assistenza alberghiera per solo due mesi affidando al prefetto la valutazione delle varie situazioni alloggiative locali;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

1) L'aspettativa speciale in premessa, con provvedimento motivato del prefetto, può essere prorogata per mesi tre, per il solo sindaco o suo delegato dei comuni indicati nel decreto del Presidente del consiglio municipale 30 aprile 1982.

Il prefetto è tenuto a concedere la proroga in questione nel caso di effettiva necessità di espletamento dell'attività di soccorso ed assistenziale in favore della popolazione terremotata interessata.

2) L'assistenza alberghiera può essere prorogata dal prefetto fino al 31 dicembre 1982 in relazione alle indilazionabili necessità ed all'impossibilità di ricercare sistemazioni diverse nei comuni di residenza degli elementi terremotati ovvero nei comuni viciniori.

La proroga può essere disposta anche per periodo più breve in relazione alle necessità dianzi indicate.

I terremotati ospitati in albergo sono tenuti a concorrere a partire dall'1 ottobre 1982, nella misura del 20% del prezzo nel caso il nucleo familiare fruisse di un reddito complessivo lordo superiore a lire 6 milioni all'anno.

3) Ai membri delle commissioni considerate dall'art. 12 della ordinanza n. 5 del 12 maggio 1982 verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo, per ogni pratica e per ogni membro, di L. 30.000 lorde che sarà liquidato dalle prefetture interessate. A quest'ultimo fine, saranno considerate le perizie redatte in seguito ad emissione di ordinanza di sgombero debitamente confermata dall'apposita commissione.

Ai membri residenti in comuni diversi da quelli presso i quali hanno ottenuto il conferimento della nomina, compete un rimborso spesa, per ogni seduta di L. 200 per ogni km percorso con la propria autovettura.

A richiesta possono essere rimborsati, previa presentazione dei relativi documenti di viaggio, le spese di trasporti pubblici.

Napoli, addì 28 settembre 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5059)

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Veroli

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 7 ottobre 1982 il sig. Carlo Martufi, nato a Veroli (Frosinone) il 18 febbraio 1953, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone).

(5063)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rinvio delle prove scritte del concorso a novanta posti di cancelliere nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

Causa sciopero del personale del palazzo della Sport - EUR, le prove scritte del concorso a novanta posti di cancelliere, nella carriera di concetto del personale di cancelleria, in programma dal 25 al 30 ottobre 1982, sono state rimandate in data da stabilirsi.

(5151)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso pubblico, per esami, a ventinove posti nella posizione iniziale della seconda qualifica professionale-periti agrari.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventinove posti nella posizione iniziale della seconda qualifica professionale-periti agrari in prova dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

sede centrale di Roma;

ufficio I.C.E. di Ancona, Bologna, Bolzano, Catania, Ferrara, Genova, Messina, Milano, Palermo, Pescara, Rovigo, Taranto, Torino, Venezia, Verona.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del diploma di «perito agrario», legalmente riconosciuto in Italia e dell'iscrizione nel relativo albo professionale. Per i dipendenti dell'I.C.E. si applica l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica *n. 509/79*.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000, dovranno essere inviate all'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) - Ufficio amministrazione personale - Via Liszt, 21 - (00100) Roma (EUR), a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso gli uffici e sezioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(5095)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio delle prove pratiche del concorso pubblico a dieci posti di assistente tecnico per stenografo resocontista

A causa della sopravvenuta indisponibilità del palazzo dei Congressi in Roma le prove pratiche del concorso pubblico a dieci posti di assistente tecnico per stenografo resocontista, già fissate per i giorni 25 e 26 ottobre 1982, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 29 settembre 1982, sono rinviate a data che sarà successivamente stabilita.

I candidati riceveranno comunicazione scritta del nuovo calendario delle prove d'esame.

(5152)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Carrara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 ottobre 1981 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Carrara;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato con decreto ministeriale 5 luglio 1982, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 8 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107, 11 luglio 1980, n. 312, 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Carrara, nell'ordine appresso indicato:

1) Zaccardi Leonzio	punti	104,50	su 132
2) Avolio Raffaele	»	101 —	»
3) Circosta Lorenzo	»	100,267	»
4) Visone Aniello	»	93,845	»
5) D'Angelo Domenico	»	91,104	»
6) Pompeo Luigi	»	90,950	»
7) Di Gilio Vito	»	89,603	»
8) La Rocca Pietro	»	89,186	»
9) Summo Vito	»	88,923	»
10) Patriarca Emilo	»	87,933	»
11) Albanese Giuseppe	»	87,500	»
12) Giacomelli Alvaro	»	87,430	»
13) Torella Michele	»	85,773	»
14) Pecora Vito	»	85,766	»
15) Recchia Ezio	»	85,177	»
16) Stabili Franco	»	84,880	»
17) Cagetti Silvio	»	84,727	»
18) Buccheri Ugo	»	84,550	»
19) Dejana Luca (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	83,733	»
20) Savino Giuseppe	»	83,733	»
21) Ciccone Saverio	»	83,563	»
22) Gotelli Giorgio	»	82,848	»
23) Marazzina Felice	»	81,750	»
24) Gianfranchi Cleto Ruggiero	»	81,104	»
25) Fisicaro Antonino	»	80,890	»
26) Lo Martire Stelio	»	80,497	»
27) Ciraulo Giorgio	»	80,275	»
28) De Felice Renato	»	80,260	»
29) Pesente Elio	»	79,976	»
30) Pace Antonino	»	79,500	»
31) Pira Giacomo	»	79,120	»
32) Domina Mariano	»	78,986	»
33) Di Caprio Salvatore	»	78,866	»
34) Bruni Ugo	»	78,609	»
35) Dall'Aglio Nico	»	77,750	»

36) Scorza Saverio	punti	77,146	su 132
37) Brun Flavio	»	77,146	»
38) Coniglione Sebastiano . . .	»	76,545	»
39) Barbara Francesco .	»	76,068	»
40) Faillace Peppino . . .	»	75,926	»
41) Galatro Vittorio	»	75,768	»
42) Girardi Filippo . .	»	75,759	»
43) Nardelli Antonio . . .	»	75,459	»
44) Pagani Carlo . . .	»	75,242	»
45) Sorge Giuseppe . .	»	75,184	»
46) Campagnari Gustavo .	»	74,897	»
47) Priolo Vincenzo	»	74,700	»
48) Matarrese Sebastiano . . .	»	74,576	»
49) Zaffanella Aldo	»	74,538	»
50) Caccavale Antonio .	»	74,269	»
51) Castellaneta Nicola	»	74,234	»
52) Maltese Girolamo . . .	»	74,171	»
53) Magoni Beniamino	»	74,099	»
54) Luchetti Loreto	»	74,033	»
55) Nasuti Antonio	»	73,920	»
56) Carlomagno Michele	»	73,732	»
57) Cucovaz Giuseppe .	»	73,722	»
58) Mileti Giuseppe . . .	»	73,619	»
59) Scherillo Antonio . .	»	73,527	»
60) Licata Giovanni Antonio . .	»	73,466	»
61) Marinelli Gaspero . .	»	73,250	»
62) Nitti Gabriele .	»	72,905	»
63) Gambassi Enrico . .	»	72,893	»
64) La Candia Michele . .	»	72,800	»
65) Vista Carlo	»	72,694	»
66) Gambardella Sabato	»	72,466	»
67) La Salandra Domenico . .	»	72,024	»
68) Lenzetti Riccardo . .	»	72—	»
69) Barbieri Leonida .	»	71,632	»
70) Panetta Paolo . . .	»	70,704	»
71) Bini Palmiro Filippo . . .	»	70,195	»
72) Magnani Giovanni . . .	»	69,600	»
73) Nigri Mario . . .	»	69,459	»
74) Contini Graziano . .	»	69,457	»
75) Brocato Salvatore .	»	69,456	»
76) Muzzi Vitantonio . .	»	69,118	»
77) Cassi Gian Caro . .	»	68,582	»
78) Caldarella Nicolò . . .	»	68,365	»
79) Amico Salvatore . . .	»	68,204	»
80) Costardi Felice . . .	»	68,149	»
81) Rebecchi Renzo .	»	67,886	»
82) Alba Calogero	»	67,767	»
83) Criscuoli Matteo . .	»	67,466	»
84) Alemanno Luciano .	»	67,450	»
85) Scalia Giuseppe Fortunato .	»	67,243	»
86) Rossini Michele . . .	»	67,173	»
87) Chittaro Mario . .	»	66,915	»
88) Tangari Francesco .	»	66,845	»
89) Totaro Francesco . . .	»	66,800	»
90) Pipia Giuseppe .	»	65,866	»
91) Zaffuto Paolo .	»	65,287	»
92) Salvatore Emanuele .	»	65,179	»
93) Orefice Antonino . . .	»	64,945	»
94) Pedroli Alberto .	»	63—	»
95) Mele Leonardo . . .	»	62,216	»
96) Monea Luigi . . .	»	61,960	»
97) Lo Savio Giovanni	»	61,736	»
98) Di Carlo Benito . . .	»	60,832	»
99) Ugolotti Enrico .	»	60,469	»
100) Soada Giuseppe . .	»	60,250	»
101) Salvadore Adelino	»	59,848	»
102) Santoro Domenico	punti	57,500	su 132
103) Scarelli Marcello	»	57,481	»
104) Iacopino Giuseppe	»	57,166	»
105) Sarrocco Claudio	»	55,454	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(5017)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 21, IN MORBEGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Morbegno (Sondrio).

(652/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G.B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(649/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 291 del 21 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale generale regionale « Miulli », in Acquaviva delle Fonti: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di aggiunto, di collaboratore direttivo e di coadiutore amministrativo.

Azienda servizi municipalizzati di Voghera: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore generale.

Unità socio-sanitaria locale n. 5, in Angera: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di assistente biologo ed aggiunto addetto alla segreteria (presso il presidio ospedaliero « Carlo Ondoli » di Angera).

ENEA (ex CNEN) - Comitato per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, in Roma: Concorsi, per esami, a posti di assistente tecnico-professionale.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1982, n. **29.**

Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n. 386-74, n. 349-77 e n. 833-78 e del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616-77 e della legge n. 641-78.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

Art. 1.

1. E' inquadrato nel ruolo organico della giunta regionale - Amministrazione generale a decorrere dal 1° febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge:

a) il personale di ruolo e non di ruolo messo a disposizione dalle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e assegnato dalla regione ai propri uffici con provvedimenti esecutivi adottati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

b) il personale di ruolo e non di ruolo, ad eccezione di quello con funzione docente, messo a disposizione ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a seguito dello scioglimento o della privatizzazione degli enti di cui alla tabella *B* allegata al predetto decreto, e assegnato dalla regione ai propri uffici con provvedimenti esecutivi adottati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

c) a domanda, da prodursi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo e non di ruolo in servizio in regione in applicazione delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, iscritto o iscrivibile nei ruoli nominativi regionali a norma della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75;

d) il personale di ruolo e non di ruolo dell'opera universitaria dell'Università degli studi di Milano, dell'opera universitaria del Politecnico di Milano, dell'opera universitaria dell'Università degli studi di Pavia trasferito ai sensi del decreto legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 642;

e) il personale di ruolo e non di ruolo, ad eccezione di quello con funzione docente, messo a disposizione della regione ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto in quanto già dipendente dalle seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel territorio di più regioni:

Opera pia « Colonie permanenti per le cure marine dell'infanzia » in Milano, « Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche » in Legnano, « Opera pia per la cura balneare marina » in Milano, « Istituto Legnanese di assistenza » in Legnano, « Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia », « Società Umanitaria fondazione P.M. Loria » in Milano, Pio istituto agricolo Vogherese « Fondazione Carlo Gallini » in Voghera.

2. L'inquadramento nei ruoli organici degli enti locali del personale messo a disposizione unitamente a quello previsto alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente e assegnato ai medesimi con provvedimenti esecutivi regionali è regolato dalle norme che saranno emanate con apposito decreto del Presidente della Repubblica.

3. Il personale di ruolo e non di ruolo con funzione docente compreso tra quello previsto dalle lettere *b)* ed *e)* di cui al precedente primo comma è inquadrato nel ruolo organico della giunta regionale - Docenti della formazione professionale.

Art. 2.

1. Dalla data di decorrenza dell'inquadramento, al personale previsto dalla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale, salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge.

2. Ai soli effetti giuridici l'inquadramento del personale previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441 decorre dal 1° gennaio 1981.

3. Ai soli fini dell'ammissione ai concorsi indetti dalla regione, i periodi di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza e presso la regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981 sono considerati, per tutto il personale previsto dalla presente legge, come prestati alle dipendenze organiche della regione.

Art. 3.

1. L'inquadramento del personale previsto dal precedente art. 1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31 gennaio 1981 in conformità delle tabelle « A » e « B » allegate alla presente legge.

2. Per il personale previsto dal secondo comma dell'articolo precedente l'inquadramento è operato sulla base della qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1980.

3. Qualora sopravvengano, anche successivamente all'adozione dei formali provvedimenti di inquadramento, modificazioni di qualifica o livello nell'ordinamento di provenienza che retroagiscano i propri effetti anteriormente alle date previste dai precedenti commi esse sono prese a base dell'inquadramento o ne provocano la modifica.

4. Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza alle date richiamate dai precedenti commi qualifiche non espressamente previste dalle tabelle « A » e « B » allegate alla presente legge si procede all'inquadramento in via analogica sulla base della equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste dalla tabella.

5. Ai fini dell'inquadramento si applicano contestualmente i seguenti criteri integrativi delle tabelle di corrispondenza « A » e « B » allegate alla presente legge:

a) trovano applicazione le norme previste dall'art. 51 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando tutte le condizioni e le modalità ivi previste, limitatamente al personale:

proveniente dalle amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento in regione non abbia conseguito, in applicazione delle disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, un passaggio di posizione tale da collocarlo in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza nell'ordinamento di provenienza vigente anteriormente alla legge surrichiamata;

proveniente dalle amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento in regione non abbia già fruito degli scorrimenti di livello previsti dall'art. 4, quarto comma della legge 11 luglio 1980, n. 312;

proveniente da altri enti ed al quale non si applichino le disposizioni della successiva lettera *c)*;

b) il personale cui, in attuazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, siano applicabili gli scorrimenti di livello previsti da tale normativa è reinquadrato nel livello funzionale regionale superiore a quello attribuito al 1° febbraio 1981 in conformità delle allegate tabelle al compimento delle anzianità previste dall'art. 4 della legge succitata se non abbia già fruito di quanto previsto alla precedente lettera *a)*;

c) il personale con qualifica di commesso nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel terzo livello funzionale se in possesso di un'anzianità di servizio di otto anni alla data del 30 settembre 1978; il personale con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento, nell'ordinamento di provenienza, è inquadrato nel sesto livello funzionale; è inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello previsto dalle allegate tabelle il personale con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore, nell'ordinamento di provenienza, in possesso del diploma di laurea e di dieci anni di anzianità, alla data del 31 dicembre 1979, nella qualifica di collaboratore, nonché il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso del diploma di laurea e di 9 anni e 6 mesi di anzianità, alla data del 31 dicembre 1979, nella carriera direttiva.

6. L'inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie avrà luogo secondo le norme del presente articolo al compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza, per mansioni, attuato nell'ambito delle opere medesime. E' comunque esclusa la cumulabilità dei benefici previsti dal presente articolo con quelli del surrichiamato reinquadramento.

7. L'applicazione delle norme dei precedenti commi quinto e sesto non può in alcun caso comportare più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza.

Art. 4.

1. L'impiegato che, in base ai titoli di studio, di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica ritenga di poter essere inquadrato a livello funzionale più favorevole, ha facoltà di richiederlo nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del livello funzionale attribuibile a norma dell'art. 3, commi primo, secondo, terzo e quarto.

2. L'inquadramento, nel caso di cui al precedente comma, è disposto con deliberazione della giunta regionale sentito il consiglio del personale, con l'osservanza di criteri generali e modalità prestabiliti e previo accertamento di idoneità esperito dal consiglio del personale medesimo integrato da un impiegato regionale esperto nominato dalla giunta.

3. I titoli di cui al precedente primo comma debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1979 e sono valutabili alle condizioni e con le modalità previste dalla deliberazione del consiglio regionale n. 737/77/73 del 3 maggio 1974 e 20 giugno 1974.

4. Le modalità dell'accertamento di idoneità previste dal precedente secondo comma e le relative eventuali prove di esame sono definite con deliberazione del consiglio regionale.

5. Le norme del presente articolo sono applicabili solo nei confronti del personale che ne faccia richieste contestualmente alla rinuncia dei benefici previsti dal precedente art. 3, quinto comma.

Art. 5.

La nomina in ruolo nel livello definitivamente attribuito a norma dei precedenti articoli è disposta con decreto del presidente della giunta regionale previa conforme deliberazione della stessa.

Art. 6.

1. Il personale delle opere universitarie già in servizio presso le gestioni provvisorie delle stesse è assegnato agli istituti per il diritto allo studio universitario (I.S.U.) della Lombardia costituiti con la legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7.

2. I consigli di amministrazione degli istituti suddetti disporranno l'inquadramento nei propri ruoli organici entro sei mesi dalla data dei provvedimenti di determinazione dei ruoli stessi nel medesimo livello attribuito in attuazione della presente legge.

3. In analogia con quanto disposto dai precedenti commi, si procede all'inquadramento nei ruoli organici del personale assegnato al centro regionale di incremento ippico di Crema istituito con la legge regionale 3 ottobre 1981, n. 62.

Art. 7.

1. La posizione economica nel livello funzionale di inquadramento nel ruolo della giunta regionale è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili.

2. Per il personale il cui accordo contrattuale nazionale di provenienza preveda miglioramenti economici riferiti al triennio 1979-81 con decorrenza di attribuzione dal 1° febbraio 1981, la posizione economica di cui al comma precedente è comprensiva dei miglioramenti medesimi.

3. La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica medesima.

4. Si applicano le norme sul «maturato in itinere», calcolato secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, previste dall'art. 53 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

5. Fino all'entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi gli effetti economici prodotti dagli ordinamenti di provenienza in vigore al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

6. Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, percepisca un'indennità per lavoro articolato in turni, la conserva, nella misura prevista alla data del 31 dicembre 1981 dagli ordinamenti di provenienza, sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di recepimento dell'accordo nazionale per i dipendenti regionali per il triennio 1982-84, senza gli incrementi previsti dalle norme che regolano l'indennità medesima e i suoi aggiornamenti.

7. In nessun caso sono applicabili al personale inquadrato a norma della presente legge i benefici di riparametrazione decorrenti dal 1° febbraio 1981 attribuiti al personale regionale a norma dell'art. 23 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 38.

Art. 8.

1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

2. Al fine di assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi o privatizzatisi è conseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'ente o della messa a disposizione del personale.

3. Al personale di cui ai precedenti commi è fatto salvo il diritto di optare ai fini del trattamento previdenziale per il mantenimento dell'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, e ad eventuali fondi integrativi di previdenza, in analogia a quanto previsto dagli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 9.

1. Per effetto di quanto previsto dagli articoli precedenti, il contingente globale e i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale della giunta regionale risultano così determinati:

a) *Amministrazione generale*:

livello 1°	n. —
livello 2°	n. 280
livello 3°	n. 177
livello 4°	n. 1013
livello 5°	n. 931
livello 6°	n. 481
livello 7°	n. 604
livello 8°	n. 743
Totale	n. 4229

b) *Docenti della formazione professionale*:

livello 5°	n. 411
livello 6°	n. 211
Totale	n. 622

Contingente complessivo	n. 4851

2. L'inquadramento viene disposto anche in soprannumero rispetto ai contingenti di ogni singolo livello funzionale purché nei limiti del contingente complessivo fissato per il ruolo organico della giunta regionale di cui al primo comma e viene reso indisponibile un pari numero di posti in altri livelli, posti che possono essere utilizzati solo a seguito della progressiva cessazione dei posti soprannumerari.

3. Il personale docente che per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, consegua l'inquadramento nei livelli funzionali 7° e 8°, rende indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali possono essere utilizzati solo a seguito della progressiva cessazione dei posti soprannumerari.
4. In relazione a quanto disposto dalla presente legge si provvederà, con successiva legge, ai conseguenti adeguamenti degli organici.

Art. 10.

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'inquadramento nel ruolo organico della giunta regionale del personale di cui all'art. 1, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), e secondo comma della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 1982 e successivi mediante impiego delle somme che verranno stanziate ai sensi della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni, sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.
2. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'inquadramento nel ruolo organico della giunta regionale del personale di cui all'art. 1, lettera *d*) della presente legge, si provvede — sino all'inquadramento del personale nei ruoli degli I.S.U. — mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia ai sensi del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito con legge 22 dicembre 1979, n. 642.
3. La spesa sostenuta dalla Regione per il trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale del soppresso istituto di incremento ippico di Crema è recuperata sulla quota stanziata per la gestione del centro regionale di incremento ippico di Crema sino all'inquadramento del personale nei ruoli del centro.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 giugno 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *maggio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 18 *giugno* 1982, *prot. n.* 20202/6041).

TABELLA *A*

Regioni	Stato	Parastato
I Livello	I Livello	—
II Livello	II Livello	Commesso
III Livello	III Livello	Agente tecnico
IV Livello	IV e V Livello	Archivista dattilografo - Operatore tecnico
V Livello	VI Livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale
VI Livello	VII Livello	Collaboratore, collaboratore tecnico
VII Livello	VIII Livello	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), 1ª qualifica professionale, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore
VIII Livello	Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge n. 312/80, 1° dirigente, dirigente superiore	Dirigente, dirigente superiore, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della 1ª qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale e dirigente generale.

TABELLA *B*

Livelli Regioni	Livelli Ospedalieri	
I	I	
II	II	
III	III	
IV	IV	
V	V e VI	
VI	VII	
VII	VIII	Assistente medico, ispettore sanitario, assistente tecnico, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo, fisico-chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista collaboratore.
VIII	I e II	livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico-chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1982, n. 30.

Norme integrative delle leggi regionali 6 ottobre 1979, n. 54 e 7 luglio 1981, n. 38.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il personale regionale che abbia conseguito la nomina a seguito di concorsi a posti di livello funzionale 6° nel periodo di validità dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979-81 per i dipendenti delle regioni a statuto ordinario, è ammesso a partecipare ad appositi concorsi riservati, per titoli ed esami, per l'accesso al livello funzionale 7°.

E' escluso dai concorsi di cui al comma precedente il personale immesso nel livello 6° in attuazione dell'art. 51, commi dal 3° all'8° della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 e dell'art. 2 della presente legge od in applicazione dell'art. 54 della medesima legge.

Le nomine degli idonei possono essere effettuate anche in soprannumero rispetto ai contingenti organici dei singoli livelli funzionali e sono conferite al compimento di un triennio di servizio nel livello funzionale 6° da parte di ciascun idoneo.

Per l'inquadramento economico si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 38 fatta eccezione per quelle di cui al primo comma del medesimo articolo.

Art. 2.

Il personale regionale in servizio alla data del 30 settembre 1978, che abbia maturato alla data del 31 dicembre 1981 una anzianità di servizio effettivo di otto anni svolto in Regione o nell'ente dal quale a questa è stato trasferito o comandato, e che, in relazione alla qualifica rivestita alla predetta data del 30 settembre 1978 e in applicazione della tabella *B* allegata alla legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, risulti inquadrato, nei livelli funzionali 2°, 3°, 4° e 5°, è ammesso a partecipare ad appositi concorsi riservati, per titoli ed esami, per l'accesso ai livelli funzionali immediatamente superiori a quelli attribuiti alla data del 1° ottobre 1978.

Le nomine degli idonei possono essere effettuate anche in soprannumero rispetto ai contingenti organici dei singoli livelli funzionali.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale che abbia già fruito di un passaggio di livello in attuazione delle disposizioni degli articoli 51 e 54 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

Per l'inquadramento economico nei livelli di nomina si applicano le norme previste dall'art. 53 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 sulla base dello stipendio in godimento alla data della nomina.

Art. 3.

I concorsi riservati di cui ai precedenti articoli sono banditi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono regolati dalle norme regionali vigenti in materia di concorsi, ad eccezione del numero e delle modalità delle prove che sono definiti con deliberazione del consiglio regionale.

In relazione agli eventuali posti soprannumerari in singoli livelli che potrebbero derivare per effetto dei concorsi riservati, sono resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli i quali possono essere utilizzati solo a seguito della progressiva cessazione dei posti soprannumerari.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 giugno 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *maggio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 18 *giugno* 1982, *prot. n.* 20202/6042).

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1982, n. 31.

Piano territoriale regionale.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Piano territoriale regionale

Per le esigenze inerenti la definizione della proposta del piano territoriale regionale la giunta regionale è autorizzata, in via straordinaria, a prorogare fino alla durata massima di cinque anni gli incarichi già conferiti agli esperti in materia di pianificazione territoriale e programmazione di cui al primo comma della legge regionale 14 giugno 1976, n. 14, e al primo comma dell'art. 55 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

Ove si renda necessaria la sostituzione di uno o più degli esperti incaricati, la giunta regionale provvederà a conferire incarichi ad altri esperti che abbiano gli stessi requisiti fermo restando il limite complessivo di cinque unità e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, per quanto attiene i contenuti della deliberazione di incarico.

Art. 2.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante impiego della somma annualmente iscritta al cap. 1.1.2.3.1.1236 la cui denominazione è modificata come segue:

« Spese per competenze dovute agli esperti assunti per le esigenze straordinarie derivanti dalla prima attuazione della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 e per quelle connesse alle fasi di impostazione e sviluppo del sistema informativo regionale » iscritto nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza.

Art. 3.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e n. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 giugno 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 20 *maggio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *giugno* 1982, *prot. n.* 22802/7456).

(4877)

EGGE REGIONALE 8 luglio 1982, n. **32.**

Integrazione alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, concernente norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 9 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

All'art. 26 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 sono aggiunti i seguenti commi:

« I mutui contratti a norma del precedente secondo comma possono essere garantiti da fidejussione regionale. La fidejussione garantisce sia il debito relativo alla restituzione del capitale, sia quello relativo al pagamento degli interessi, ed è concessa, a domanda dell'ente interessato, con il decreto che dispone la concessione definitiva del contributo.

La fidejussione è accordata con la clausola dell'obbligo di preventiva escussione del creditore principale ».

Art. 2.

Agli oneri eventualmente derivanti alla Regione dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1.5.1.4.2.545 « Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative » iscritto tra le spese obbligatorie dei bilanci annuali di competenza.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *giugno* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *luglio* 1982, *prot. n.* 21802/8056).

(4878)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 27 agosto 1982, n. **19.**

Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 7 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della disciplina

La presente legge, in attuazione degli articoli 16 e 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disciplina l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria nell'ambito del servizio sanitario provinciale e stabilisce norme per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

Art. 2.

Riparto delle funzioni

Le unità sanitarie locali assicurano, attraverso i servizi veterinari di cui all'art. 21 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, la realizzazione delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già di competenza degli uffici del veterinario provinciale e del veterinario comunale, che non siano espressamente riservate allo Stato ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia ovvero alla provincia a norma della citata legge provinciale n. 33 e della presente legge.

Restano ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 3.

Funzioni di competenza della provincia

In relazione a quanto previsto dall'art. 3, punto 2), della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, la giunta provinciale adotta i provvedimenti di autorizzazione, ed i connessi provvedimenti prescrittivi, demandati all'organo provinciale competente in materia veterinaria ai sensi dell'art. 25, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, nonché gli analoghi provvedimenti previsti da specifiche discipline afferenti la stessa materia.

Nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli 7 e 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, la giunta provinciale esercita in particolare, per quanto attiene alla materia veterinaria, le funzioni concernenti:

a) l'emanazione di direttive in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria;

b) la determinazione di indirizzi tecnici per i programmi di profilassi e di risanamento del bestiame;

c) la determinazione di indirizzi tecnici per i programmi di educazione sanitaria ed alimentare;

d) il coordinamento della raccolta delle informazioni epidemiologiche e di quelle concernenti le strutture ed il funzionamento dei servizi veterinari, nonché il coordinamento delle attività inerenti l'osservazione epizootologica e l'individuazione dei fattori di diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

La giunta provinciale provvede altresì:

1) alla fissazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria espletati a favore di privati dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali;

2) all'organizzazione della distribuzione alle unità sanitarie locali dei sieri, vaccini e prodotti diagnostici per l'attuazione dei programmi di profilassi obbligatoria e delle vaccinazioni obbligatorie.

Per lo svolgimento delle funzioni indicate ai commi precedenti la giunta provinciale si avvale di un apposito ufficio costituito presso l'assessorato competente in materia di igiene e sanità.

Per lo svolgimento delle stesse funzioni l'ufficio di cui al precedente comma può avvalersi della collaborazione dei servizi delle unità sanitarie locali rivolgendosi direttamente ai relativi responsabili e informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione. Esso può avvalersi altresì delle prestazioni del servizio di prevenzione di cui all'art. 4 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Art. 4.

Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del presidente della giunta provinciale

Il presidente della giunta provinciale adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria che interessino il territorio di due o più comuni o l'intero territorio provinciale a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 63 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione

della giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577. Egli adotta altresì i provvedimenti in via sostitutiva nell'ipotesi prevista dall'articolo 35 dello stesso testo unico

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dagli uffici della provincia competenti in materia, che possono avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle unità sanitarie locali secondo le modalità previste dall'ultimo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

Attribuzioni del sindaco

Il sindaco esercita le attribuzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

Nella materia di cui al comma precedente il sindaco adotta altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti a norma dell'art. 35 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il sindaco si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale competente per territorio secondo quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

Art. 6.

Provvedimenti di competenza dell'unità sanitaria locale

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, i provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale ed al veterinario comunale, sono adottati dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 7.

Articolazione e compiti
del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale

Il servizio dell'unità sanitaria locale si articola in due unità operative ai sensi dell'art. 21, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

L'unità operativa addetta alla sanità animale e all'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali assicura, in particolare, le seguenti attività:

a) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria;

b) la vigilanza sui ricoveri animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi e sui concentramenti di animali;

c) l'attuazione dei programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;

d) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti di fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività di dette strutture;

e) la vigilanza sul trasporto degli animali e sui loro spostamenti;

f) la vigilanza sulle importazioni, esportazioni e transito degli animali, ove prevista dalla normativa vigente;

g) la vigilanza sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

h) la vigilanza sulla produzione, distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori;

i) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

l) l'ispezione e la vigilanza sui farmaci di uso veterinario;

m) l'ispezione e la vigilanza, per quanto di competenza veterinaria, sulla produzione degli animali di laboratorio e sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

n) la vigilanza sulla esecuzione di piani di profilassi delle malattie degli animali, eventualmente gestiti da altri enti o associazioni;

o) la vigilanza sugli allevamenti di animali e sulle loro produzioni;

p) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica;

q) l'attuazione degli adempimenti statistici previsti per le attività di competenza;

r) il controllo sugli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale che possano recare danno alla popolazione;

s) il rilascio delle certificazioni di competenza.

L'unità operativa addetta all'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale assicura, in particolare, le seguenti attività:

a) l'ispezione e la vigilanza veterinaria delle carni, comprese le ovicunicole, presso gli stabilimenti di macellazione pubblici e privati;

b) l'ispezione e la vigilanza presso i mercati all'ingrosso e i depositi privati dei prodotti alimentari di origine animale freschi e comunque conservati, e loro derivati;

c) l'ispezione e la vigilanza sugli impianti di macellazione, ivi compresi quelli iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della sanità per l'esportazione di carni all'estero, sulle sardigne, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

d) l'ispezione e la vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, conservazione, deposito, trasporto, commercializzazione e somministrazione, nonché sui laboratori di sezionamento e lavorazione iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della sanità per l'esportazione di prodotti carnei all'estero;

e) l'ispezione e la vigilanza sul commercio, l'utilizzazione e le trasformazioni dei prodotti e sottoprodotti animali per uso industriale;

f) l'attuazione degli adempimenti statistici previsti per le attività di competenza;

g) il rilascio delle certificazioni di competenza.

Il servizio, inoltre, mediante l'integrazione delle due unità operative in cui si articola e di concerto con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale, deve garantire, in particolare, le seguenti attività:

l'osservazione epizootologica e l'individuazione dei fattori di diffusione delle malattie infettive e parassitarie;

l'informazione finalizzata alla rilevazione nei singoli ambiti territoriali di dati e informazioni di ordine igienico-sanitario, ecologico, di consistenza e funzionalità delle strutture in rapporto ai bisogni;

l'educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica veterinaria, alla profilassi e alla polizia veterinaria e all'educazione alimentare;

la promozione e il coordinamento di indagini comunque interessanti il servizio veterinario su base locale.

L'unità sanitaria locale, nell'ambito della disciplina regolamentare dei propri servizi, assicura idonee modalità di coordinamento del servizio veterinario con gli altri servizi, e loro articolazioni organizzative.

Ai fini dell'espletamento dei compiti spettanti al servizio veterinario, l'unità sanitaria locale può avvalersi delle prestazioni del servizio di prevenzione di cui all'art. 4 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Art. 8.

Determinazioni demandate al piano sanitario provinciale

Il piano sanitario provinciale, secondo quanto stabilito dall'art. 17, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, individua le unità sanitarie locali in cui vengono attivati i servizi veterinari e gli ambiti territoriali di riferimento dei singoli servizi. Nell'ambito delle indicazioni di cui all'art. 5, secondo comma, della predetta legge provinciale n. 33, il piano determina inoltre gli indirizzi generali per l'organizzazione dei servizi veterinari e gli eventuali criteri generali per il loro coordinamento con gli altri servizi delle unità sanitarie locali interessate, nonché per il collegamento con le attività di enti, organismi e istituzioni che operano nel settore delle produzioni zootecniche nel territorio di competenza del singolo servizio veterinario.

Allo scopo di assicurare livelli qualitativamente omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche atte a garantire lo svolgimento di particolari attività per l'intero territorio della provincia, il piano sanitario provinciale individua tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali un servizio a cui sono affidati oltre ai compiti indicati nell'art. 7, compiti specifici.

I compiti di cui al precedente comma riguardano:

a) la programmazione e organizzazione della profilassi della rabbia;

b) la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria;

c) la prevenzione e la lotta contro le malattie esotiche;

d) gli impianti per il risanamento dei rifiuti alimentari destinati all'alimentazione degli animali;

e) la consulenza veterinaria specialistica agli operatori che svolgono le attività di cui all'art. 7;

f) la programmazione e organizzazione della profilassi delle malattie dei pesci e delle api.

Il servizio di cui al secondo comma provvede all'espletamento dei compiti sopra indicati mediante una specifica unità operativa.

Art. 9.

Articolazione territoriale

In base alle esigenze operative, alle caratteristiche del territorio e alla consistenza del patrimonio zootecnico e delle attività di macellazione l'unità sanitaria locale, con proprie norme regolamentari, articola l'organizzazione tecnico-funzionale delle attività del servizio veterinario in ambiti territoriali coincidenti con uno o più distretti sanitari di base.

Le stesse norme stabiliscono i criteri secondo i quali il comitato di gestione assegna agli ambiti territoriali di cui al precedente comma personale con il compito precipuo di svolgervi l'attività veterinaria di base, ed in particolare:

a) la profilassi delle malattie infettive a carattere diffusivo e delle malattie parassitarie degli animali e l'applicazione delle relative misure di polizia veterinaria;

b) l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti, delle prove diagnostiche e del prelevamento dei campioni in relazione ai piani di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

c) l'ispezione, il controllo e la vigilanza sugli alimenti di origine animale;

d) la vigilanza sulla riproduzione animale, sugli alimenti zootecnici sull'impiego di farmaci per uso veterinario.

Le norme regolamentari concernenti il servizio veterinario definiscono altresì le modalità organizzative riferite a più ambiti territoriali, mediante le quali venga assicurata l'attività del servizio a fronte di esigenze che comportino turni di reperibilità del personale dipendente o particolari articolazioni dell'orario di lavoro, nonché le modalità organizzative volte ad assicurare le attività che richiedano l'utilizzo in forma integrata di tutti gli operatori indipendentemente dagli ambiti territoriali cui essi siano assegnati.

Art. 10.

Istituto zooprofilattico sperimentale

L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è struttura tecnico-scientifica pluriregionale al servizio anche della provincia autonoma di Trento e delle unità sanitarie locali costituite nel suo territorio, secondo la disciplina stabilita nella legge provinciale 29 dicembre 1979, n. 15, e nell'accordo ad essa allegato.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale, in particolare attraverso la sezione diagnostica provinciale esistente in Trento, presta la propria collaborazione ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali e, se del caso, ai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle stesse, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, nonché per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione degli animali.

Art. 11.

Attività libero-professionale del personale veterinario

In attesa dell'emanazione di un'ulteriore disciplina con legge provinciale, in relazione a quanto previsto dagli articoli 36 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale veterinario dipendente dalle unità sanitarie locali può esercitare, al di fuori dell'orario di lavoro, l'attività libero-professionale nel rispetto di quanto stabilito dal predetto art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761.

Art. 12.

Assistenza zooiatrica

Al fine di sopperire alle carenze eventualmente esistenti nel campo dell'assistenza zooiatrica, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare la reperibilità degli operatori, le unità sanitarie locali stipulano convenzioni con veterinari liberi professionisti secondo le indicazioni che saranno stabilite dalla giunta provinciale, sentito l'ordine dei veterinari della provincia.

Qualora non risulti possibile soddisfare adeguatamente le esigenze esistenti nel campo dell'assistenza zooiatrica attraverso l'applicazione del precedente comma, le unità sanitarie locali provvedono a tali esigenze mediante l'attività prestata nell'ambito del rapporto di lavoro dal personale veterinario dipendente.

Art. 13.

Commissioni, collegi e comitati

Nelle commissioni, collegi e comitati di cui fa parte ai sensi delle vigenti norme il veterinario provinciale, quest'ultimo è sostituito da un veterinario in servizio presso la provincia autonoma, designato dalla giunta provinciale.

La commissione di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, è soppressa. La provincia provvede direttamente all'elaborazione dei programmi di risanamento e profilassi ivi previsti, sentita la federazione provinciale degli allevatori, nonché i responsabili del servizio veterinario delle unità sanitarie locali.

Art. 14.

Attività ispettiva, di vigilanza e controllo

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo nella materia veterinaria di competenza dell'unità sanitaria locale è svolta dalle unità operative di cui al precedente art. 7 in rapporto ai compiti ad esse affidati.

Il comitato di gestione, nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, individua il personale appartenente al servizio veterinario al quale spetta lo svolgimento di attività ispettive, di vigilanza e controllo. Detto personale, nei limiti del servizio cui è destinato, riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 15.

Norme transitorie

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario provinciale, le determinazioni demandate al piano stesso dall'art. 8 della presente legge sono adottate con deliberazione della giunta provinciale, sentito i comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

Fino a quando le unità sanitarie locali non avranno provveduto, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, alla programmazione del risanamento e della profilassi delle malattie infettive nei settori di cui all'art. 37 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, resta ferma la competenza della giunta provinciale in ordine all'approvazione dei piani previsti dal secondo comma del predetto articolo.

Art. 16.

Decorrenza dell'efficacia delle disposizioni

Salvo quanto previsto negli articoli 8 e 15, le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data che sarà stabilita per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia veterinaria in applicazione dell'art. 29, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Dalla data indicata al precedente comma sono soppressi gli uffici del veterinario provinciale e dei veterinari comunali.

Entro tre mesi dalla data di cui ai commi precedenti le unità sanitarie locali provvederanno ad approvare norme regolamentari per la disciplina del servizio veterinario, tenendo conto del regolamento-tipo che sarà predisposto dalla giunta provinciale.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 agosto 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 27 agosto 1982, n. 20.

Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 7 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nelle materie di competenza provinciale, i rapporti relativi alle violazioni delle disposizioni per le quali l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, abbia determinato l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sono presentati agli organi o ai capi dei servizi provinciali ai quali compete la trattazione del settore in cui rientrano le violazioni. Agli stessi spetta altresì l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 agosto 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 27 agosto 1982, n. 21.

Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 7 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PIANO DI RICOSTRUZIONE

Art. 1.

In relazione alla natura e all'entità dei danni provocati dalle pubbliche calamità, i comuni interessati hanno facoltà di adottare un piano di ricostruzione delle zone danneggiate.

La ricostruzione deve avvenire sulle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione parzialmente o totalmente in altro sito.

Il piano di ricostruzione deve contenere:

1) la delimitazione del territorio destinato alla ricostruzione, con la previsione planivolumetrica degli insediamenti;

2) la destinazione d'uso degli edifici;

3) l'individuazione delle infrastrutture generali e delle opere di urbanizzazione;

4) le fasi di attuazione;

5) l'indicazione nominativa dei proprietari degli immobili distrutti o danneggiati gravemente;

6) l'elenco dei beni immobili da acquistare da parte del comune;

7) il preventivo di massima della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di competenza comunale.

Qualora la ricostruzione sia prevista sulle aree degli abitati esistenti, il piano può, ove occorra, derogare ai limiti stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dall'evento calamitoso, il consiglio comunale delibera se intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo precedente. Con il medesimo provvedimento il comune può richiedere alla giunta provinciale che essa provveda a spese della provincia alla redazione del piano, limitandosi ad individuare le aree destinate alla ricostruzione.

All'adozione del piano il comune provvede entro i successivi novanta giorni, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento del piano redatto a cura della giunta provinciale.

Il piano adottato è depositato a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali per venti giorni, entro i quali i proprietari o possessori degli immobili compresi nel piano possono presentare osservazioni.

Entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma precedente, il sindaco trasmette il piano con le osservazioni e le eventuali controdeduzioni della giunta comunale alla provincia.

La giunta provinciale approva il piano sentita la commissione urbanistica provinciale ovvero, qualora siano interessate aree comprese in un piano generale degli insediamenti storici, la commissione di cui all'art. 11 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modifiche. Ove il piano di ricostruzione riguardi territori soggetti alla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modifiche, le commissioni predette sono integrate da due componenti la competente commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio.

Ove dal parere delle commissioni di cui al precedente comma risulti la difformità del piano di ricostruzione rispetto alle previsioni del piano comprensoriale vigente, la giunta provinciale approva il piano, previo parere dell'assemblea del comprensorio interessato, da rendersi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Con la delibera di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche previste per i piani comprensoriali dall'art. 8 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, esclusa l'osservanza della procedura stabilita nella disposizione medesima.

Il piano di ricostruzione si considera in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione.

L'approvazione del piano di ricostruzione costituisce, se necessario, variante dei piani urbanistici di grado subordinato al piano urbanistico provinciale ed ha il valore e gli effetti che la legislazione vigente ricollega all'approvazione di un piano regolatore particolareggiato.

Le previsioni planivolumetriche contenute nel piano di ricostruzione costituiscono limite alle facoltà degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le aree eventualmente espropriate dal comune, a sensi del secondo comma dell'art. 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, potranno essere cedute al prezzo corrispondente all'indennità di esproprio, con priorità ai proprietari di edifici distrutti o gravemente danneggiati, osservando le disposizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e in subordine ai richiedenti di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Per l'espropriazione si applica la legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per i lavori previsti dagli articoli 33 e 34 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, così come sostituiti dagli articoli 6 e 7 della presente legge, da eseguire con i benefici finanziari ivi previsti, i proprietari di almeno il 60 per cento in termini volumetrici di un edificio distrutto o danneggiato gravemente possono acquisire la rimanente parte dell'edificio danneggiato e del suolo sul quale insiste, nonché del suolo afferente l'edificio distrutto, mediante espropriazione per pubblica utilità ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, qualora i titolari delle parti residue della proprietà non abbiano aderito all'esecuzione dei lavori e, nel caso di lavori di riparazione, questi debbono per ragioni strutturali o di convenienza economica interessare anche la parte residua dell'edificio.

A tale scopo il sindaco del comune inviterà, su richiesta degli interessati, i restanti proprietari ad associarsi all'iniziativa di quelli entro un termine stabilito. L'invito deve essere loro notificato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancata adesione entro il termine fissato, si intenderà che essi non abbiano aderito all'esecuzione dei lavori.

Capo II

INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LE VALANGHE

Art 5.

Per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivometeorologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico, possono essere costituite commissioni locali composte da non meno di cinque e non più di dieci persone, con particolare conoscenza della zona, esperte in materia di fenomeni legati all'innevamento.

Le commissioni sono costituite dalla giunta provinciale su motivata richiesta del sindaco del comune interessato, che provvede anche alla designazione di componenti, quando le condizioni dei luoghi richiedono un particolare controllo dei fenomeni nivo-meteorologici.

Le commissioni sono costituite ed operano nel territorio di ciascun comune richiedente. Esse possono essere peraltro costituite e operare nel territorio di più comuni richiedenti, qualora lo stesso sia interessato da medesimi fenomeni nivometeorologici. In tal caso le designazioni sono fatte d'intesa dai sindaci dei rispettivi comuni.

Le segnalazioni di pericolo sono comunicate tempestivamente al sindaco del comune territorialmente competente; il sindaco è tenuto a dare comunicazione del pericolo medesimo, con i mezzi che riterrà di volta in volta più idonei, agli enti o soggetti direttamente interessati.

Le commissioni esplicano, altresì, funzione consultiva nei confronti del sindaco per i provvedimenti che riterrà opportuno adottare ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, in relazione al pericolo valanghe.

Le commissioni devono svolgere l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata dal competente servizio provinciale.

La giunta provinciale è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione per i rischi di infortunio a favore dei membri delle commissioni locali per le valanghe per lo svolgimento delle funzioni derivanti dal presente articolo, nonché a dotare i membri delle commissioni stesse dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Ai membri delle suddette commissioni sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Capo III

INTERVENTI PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Art. 6.

L'art. 33 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Per la riparazione di edifici destinati ad abitazione, gravemente danneggiati da pubbliche calamità, la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire:

1) a favore dei proprietari di edifici comprendenti una o più abitazioni, occupate dagli stessi, o da nuclei familiari formati da figli del proprietario stesso o dai genitori del medesimo o da quelli del coniuge, purchè sia il proprietario che i detti soggetti siano sprovvisti di altra abitazione idonea ai sensi della vigente normativa provinciale in materia di edilizia ed usufruiscano di un reddito annuo complessivo non superiore al limite stabilito dalla stessa legislazione per accedere ai benefici previsti per l'edilizia abitativa agevolata:

A) con la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 60 per cento della spesa ammissibile;

B) *a*) con la concessione di contributi annuali, per la durata massima di quindici anni, su mutui che gli interessati intendono contrarre con istituti o sezioni di credito fondiario ed edilizio, per un importo non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, determinati in misura tale che l'onere gravante sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni e spese accessorie sia pari al 2,50 per cento oltre al rimborso del capitale;

b) in alternativa al contributo di cui alla lettera *a*), a scelta del richiedente contributi annuali costanti per la durata massima di dieci anni su mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito ordinario per un importo non superiore alla quota di spesa non coperta dal contributo in conto capitale. La misura del contributo è determinata sulla base del tasso praticato, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, per i mutui di cui alla lettera *a*) diminuito di 7,5 punti;

2) a favore degli altri proprietari degli edifici comprendenti una o più abitazioni, anche se risultano proprietari di altra abitazione, purchè abbiano un reddito annuo complessivo non superiore del 25 per cento al limite stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia abitativa agevolata:

a) con la concessione di contributi annuali, per la durata massima di quindici anni, su mutui che gli interessati intendono contrarre con istituti o sezioni di credito fondiario ed edilzio, per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, determinati in misura tale che l'onere gravante sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni e spese accessorie sia pari al 2,50 per cento oltre al rimborso del capitale;

b) in alternativa al contributo di cui alla lettera *a*), a scelta del richiedente, contributi annuali costanti per la durata massima di dieci anni su mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito ordinari per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. La misura del contributo è determinata sulla base del tasso praticato, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, per i mutui di cui alla lettera *a*) diminuito di 7,5 punti.

La spesa ammissibile a contributo è quella massima stabilita annualmente dalla giunta provinciale per i risanamenti, ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia abitativa agevolata.

Qualora risulti che l'immobile danneggiato fosse specificatamente assicurato, la spesa di cui al comma precedente sarà percentualmente ridotta, in misura da determinarsi dai competenti uffici tecnici, proporzionale al risarcimento ottenuto dalla società assicuratrice.

Sono esclusi dagli interventi previsti nel presente articolo i proprietari non residenti in provincia di Trento alla data dell'evento calamitoso. Tuttavia, eccezionalmente, potranno essere ammesse a contributo domande di coloro che, precedentemente residenti in provincia di Trento, abbiano successivamente trasferito la loro residenza per motivi di lavoro.

Sono escluse altresì le opere di riparazione conseguenti a danni di entità inferiore: a L. 10.000.000, se riferiti ad interi edifici con due o più abitazioni; a L. 5.000.000, se riferiti ad interi edifici con non più di una abitazione; a L. 2.000.000 se riferiti a singole abitazioni.

Gli interventi di cui al presente articolo potranno considerare, oltre alla riparazione dei danni, anche opere dirette a conseguire il consolidamento statico dell'edificio, la realizzazione di servizi igenici, il miglioramento funzionale e, ove necessario, in relazione alle esigenze del nucleo familiare, l'ampliamento delle abitazioni ».

Art. 7.

L'art. 34 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione di abitazioni gravemente danneggiate o distrutte da pubbliche calamità, la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire:

1) a favore di coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui al n. 1) del precedente art. 33:

A) con la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento della spesa ammissibile;

B) con la concessione di contributi annuali costanti per la durata massima di venti anni, su mutui, di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, che gli interessati intendono contrarre con istituti o sezioni di credito fondiario. La misura del contributo è determinata sulla base del tasso per i mutui edilizi agevolati praticato, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, diminuito di 6,5 punti;

2) a favore di coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui al n. 2) del precedente art. 33: con la concessione di contributi annuali costanti per la durata massima di venti anni sui mutui, di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, che gli interessati intendono contrarre con istituti o sezioni di credito fondiario. La misura del contributo è determinata sulla base del tasso per i mutui edilizi agevolati praticato, alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, diminuito di 9 punti.

La spesa ammissibile di cui al precedente comma è quella annualmente fissata dalla giunta provinciale ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia agevolata.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 33.

Le abitazioni ricostruite con le agevolazioni di cui al presente articolo dovranno avere i requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di edilizia abitativa agevolata. Per quelle da realizzare con l'obbligo del rispetto del perimetro di edifici preesistenti, si prescinde dai limiti di superficie.

Per la concessione delle agevolazioni relative agli oneri di preammortamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti norme in materia di edilizia abitativa agevolata.

Le medesime disposizioni si applicano anche relativamente ai mutui di cui alla lettera *a*) della lettera *B*) del n. 1) ed alla lettera *a*) del n. 2) dell'art. 33».

Art. 8.

L'art. 35 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'evento calamitoso, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di edilizia abitativa agevolata, e dovranno essere corredate da una relazione contenente l'indicazione dei lavori previsti nonchè della relativa spesa.

Qualora la domanda venga accolta il richiedente dovrà presentare, nel termine improrogabile di centottanta giorni, il progetto esecutivo delle opere da realizzare, nonché la concessione di edificare e/o le prescritte autorizzazioni.

L'erogazione dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 33 e 34 è disposta per il 40 per cento dietro presentazione da parte dell'interessato di copie della relativa denuncia, presentata al comune, di avvenuto inizio lavori. Il restante 60 per cento è erogato, dietro accertamento da effettuare da parte del competente assessorato provinciale, ad avvenuta esecuzione del 50 per cento delle opere.

L'erogazione dei contributi annuali su mutuo di cui agli articoli 33 e 34 sarà disposta, dietro accertamento da effettuarsi da parte del competente assessorato, ad avvenuta esecuzione delle opere ed è disposta:

a) per quanto attiene il contributo di cui alla lettera *a*) della lettera *B*) del punto 1) nonchè alla lettera *a*) del punto 2) dell'art. 33 e alla lettera *B*) dell'art. 34, dietro presentazione di copie del piano di ammortamento definitivo di mutuo. Essa ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le semestralità di contributo sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante;

b) per quanto attiene il contributo di cui alla lettera *b*) della lettera *B*) del punto 1) nonché alla lettera *b*) del punto 2) dell'art. 33, dietro presentazione del contratto di mutuo con inizio a partire dalla data di accertamento di avvenuta regolare esecuzione dei lavori. Le semestralità di contributo sono direttamente erogate all'interessato».

Art. 9.

Nel terzo comma dell'art. 41 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, alle parole «dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9» sono sostituite le parole «delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella provincia di Trento per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica».

Nel quarto comma dell'art. 41 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, alle parole «dalla commissione prevista dall'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9» sono sostituite le parole «dalla commissione comprensoriale per la formazione delle graduatorie concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, competente per territorio».

Capo IV

INTERVENTI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 10.

Il limite di un milione di lire, determinato ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, è aumentato a cinque milioni di lire.

Capo V

NORMA TRANSITORIA

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche in relazione agli eventi calamitosi a seguito degli incendi che hanno distrutto nel giorno 2 dicembre 1981 le case dell'abitato Samoclevo in comune di Caldes, nel giorno 19 aprile 1982 le case dell'abitato di Cortina in comune di Vermiglio e nel giorno 27 giugno 1982 le case dell'abitato di Salobbi in comune di Brez.

I termini previsti dagli articoli 2 e 8 della presente legge decorrono dall'entrata in vigore della medesima.

Capo VI

NORME FINANZIARIE

Art. 12.

Per l'assicurazione contro i rischi di infortuni e per la dotazione di attrezzatura ed equipaggiamento dei membri delle commissioni locali per le valanghe, di cui al settimo comma dell'art. 5, è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

All'autorizzazione di spesa relativa alla concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7, si provvederà con successiva legge.

Art. 13.

Alla copertura del maggior onere di L. 8.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 2, primo comma, e 5, ultimo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «servizi generali» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 5 della legge provinciale concernente: «Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84».

Alla copertura dell'onere di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 12, primo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per le «opere di prevenzione e pronto soccorso», nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 5 della legge provinciale concernente: «Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84».

All'onere valutato nell'importo di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 2, primo comma, e 5, ultimo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale concernente «Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84».

All'onere valutato nell'importo di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 12, primo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante

l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « strutture civili », programma « opere pubbliche », area di intervento « opere di prevenzione e pronto soccorso » del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale concernente: « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84 ».

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 38.000.000	L. 28.000.000
In aumento:		
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese viaggio anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 3.000.000	L. 3.000.000
Cap. 52240 (di nuova istituzione) Titolo 1 - Sezione 10 - Categoria 04. — Spese per l'assicurazione per i rischi di infortuni e per la dotazione di attrezzatura ed equipaggiamento a favore dei membri delle commissioni locali valanghe	L. 30.000.000	L. 20.000.000
Cap. 55200. — Spese per consulenze, contributi, indagini, rilevamenti ed attività informativa inerenti l'urbanistica (legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2)	L. 5.000.000	L. 5.000.000
Totale variazioni in aumento . .	L. 38.000.000	L. 28.000.000

Nell'allegato n. 1, approvato con l'art. 6 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, e modificato con l'art. 3 della legge provinciale concernente: « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84 » è apportata un'ulteriore variazione in aumento per l'importo di L. 5.000.000 al cap. 55200, spese per l'urbanistica.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale concernente: « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84 », le somme di cui al precedente art. 13 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » nei settori funzionali, programmi, area di attività ed area di intervento indicati nel terzo e nel quarto comma dello stesso art. 13 ed in aumento delle spese per leggi operanti nei settori funzionali, programmi, area di attività ed aree di intervento nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al primo comma del presente articolo.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 agosto 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 27 agosto 1982, n. **22.**

Ulteriori norme transitorie in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 7 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla programmazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, per il periodo 1° luglio 1982-30 giugno 1983, si provvede attraverso un apposito piano che sarà approvato dalla giunta provinciale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Salvo quanto previsto nel precedente comma, per l'individuazione dei contenuti del piano nonché per l'approvazione e attuazione del medesimo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge provinciale 1° settembre 1981, n. 18.

Art. 2.

La giunta provinciale provvede al finanziamento degli oneri derivanti dall'organizzazione e funzionamento delle iniziative previste nel piano di cui al precedente art. 1 nel modo seguente:

a) per iniziative la cui realizzazione è affidata alle unità sanitarie locali, secondo le disposizioni recate dalla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, rispettivamente dall'art. 14 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, a seconda che tali iniziative riguardino personale addetto a servizi sanitari ovvero a servizi socio-assistenziali;

b) per le iniziative da realizzare direttamente dalla provincia, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

Art. 3.

A seguito dell'entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano sanitario provinciale si applica, con riguardo al piano di cui alla presente legge quanto stabilito dall'art. 5 della legge provinciale 1° settembre 1981, n. 18.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 agosto 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 27 agosto 1982, n. **23.**

Modificazioni alla legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, e disposizioni varie in materia di personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 7 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, è rideterminata, con effetto dal 1° febbraio 1982, in relazione alla variazione degli indici per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, rilevata nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 1975 e il 31 gennaio 1982.

La giunta provinciale è autorizzata a modificare annualmente, con norma regolamentare, il trattamento di cui al comma precedente in relazione alla variazione degli indici per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, intervenuta nei quattro trimestri precedenti individuati ai sensi del primo comma della legge 6 dicembre 1979, n. 609.

Sulle misure risultanti dalla rideterminazione e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a L. 100.

Art. 2.

Alla legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 2, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per i viaggi di durata inferiore alle 24 ore l'indennità giornaliera spetta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di durata del viaggio. La stessa disposizione si applica anche per le ore residuali eccedenti le 24 ore.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate, le altre sono arrotondate ad ora intera.

Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede inferiore alle 4 ore.

Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata »;

all'art. 4, le parole « secondo comma del » sono soppresse.

Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'art. 147 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è inserito il seguente nuovo comma:

« Per l'aggiornamento e il perfezionamento del personale la provincia può inoltre avvalersi di enti ed organismi anche privati. In tali casi il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione ».

Art. 4.

La lettera *b*) del secondo comma dell'art. 60-*ter* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come aggiunto con l'art. 8 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, è sostituita dalla seguente:

« *b*) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai ventisette, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite però non potrà in nessun caso eccedere gli anni trenta ».

All'art. 60-*ter* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come aggiunto con l'art. 8 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Per l'assunzione di vigili del fuoco da destinare all'attività di pilota di elicotteri si potrà prescindere dal possesso del requisito di cui alla lettera *d*) del presente articolo; per le medesime assunzioni il limite massimo di età è fissato in anni trentacinque ».

Art. 5.

Il personale del Corpo forestale dello Stato in posizione di comando presso la provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 71 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, e dall'art. 6 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, può essere inquadrato nei ruoli provinciali previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati e previo accertamento da parte della giunta provinciale, su parere del consiglio d'amministrazione del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo, nonché del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la provincia.

Le domande per l'inquadramento nei ruoli provinciali dovranno essere presentate dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'inquadramento stesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione delle domande medesime.

Il personale di cui al primo comma verrà inquadrato nei livelli retributivi previsti per il personale provinciale con grado corrispondente appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, in conformità alla posizione giuridica ed economica acquisita nel Corpo forestale dello Stato alla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali.

Al personale inquadrato si applicano le disposizioni previste per il personale provinciale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

Art. 6.

Nel ruolo amministrativo, quadro A2 dell'allegato *I* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di coadiutore sono aumentati da 268 a 280.

Nel ruolo degli uscieri-bidelli, quadro O4 dell'allegato *I* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di usciere-bidello di I/II classe sono aumentati da 135 a 145.

Art. 7.

Alla copertura del maggiore onere di L. 140.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce « personale in attività di servizio ed in quiescenza », indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

All'onere valutato nell'importo di L. 410.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 140.000.000	L. 80.000.000
In aumento:		
Cap. 11120. — Indennità, corrispettivi e rimborso spese di viaggio al presidente ed agli assessori effettivi e supplenti della giunta provinciale (leggi provinciali 20 marzo 1976, n. 13, art. 2; 26 maggio 1980, n. 13, art. 26 e in corso di promulgazione)	L. 37.000.000	L. 37.000.000
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L. 50.000.000	—
Cap. 12240 (con modifica di dizione). — Spese per l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale provinciale, dei guardiacaccia e dipendenti della Federazione italiana della caccia - sezione di Trento, degli operai addetti ai lavori di sistemazione dei bacini montani ed alle utilizzazioni boschive ed agricole; spese per il corso allievi ufficiali	L. 5.000.000	L. 3.000.000
Cap. 55600. — Spese per i sottufficiali e guardie forestali	L. 48.000.000	L. 40.000.000
Totale variazioni in aumento	L. 140.000.000	L. 80.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, le somme di cui al precedente art. 7 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 7 ed in aumento delle « spese per leggi

operanti» nei settori funzionali, programmi, aree di attività ed area di intervento nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al precedente comma.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 agosto 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4647)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1982, n. **23.**

Modifiche ed integrazioni agli articoli 7 e 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, recante: « Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane », ed alla tabella A allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, recante: « Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è così sostituito:

« Il consiglio è composto dai sindaci dei comuni partecipanti alla comunità e dai rappresentanti degli stessi comuni eletti dai rispettivi consigli comunali fra i propri membri nel numero indicato al successivo comma.

I comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti eleggono due rappresentanti, di cui uno della minoranza; i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti eleggono cinque rappresentanti di cui due della minoranza.

Qualora nell'ambito territoriale della comunità montana sia compreso il territorio di un'isola amministrativa appartenente ad un comune facente parte di altra comunità montana, questo comune, purchè abbia una popolazione superiore a 5.000 abitanti e purchè la popolazione dell'isola amministrativa non sia inferiore ad un 1/3 della popolazione residua del comune stesso, elegge i propri rappresentanti nelle assemblee generali di ambedue le comunità montane, in riferimento al numero di abitanti di ciascun ambito territoriale secondo le modalità di cui al precedente comma.

Nel caso in cui l'ambito territoriale di un comune faccia parte di due distinte comunità montane, il sindaco e l'assessore delegato del comune fanno parte rispettivamente delle due assemblee generali, previa opzione da parte del sindaco.

Il consiglio dura in carica cinque anni.

In caso di scioglimento di un consiglio comunale i suoi rappresentanti in seno alla comunità restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo consiglio comunale ».

Art. 2.

L'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è così sostituito:

« Nell'espletamento dei suoi compiti la comunità montana si avvale del personale previsto dalla pianta organica.

Alla copertura dei posti della predetta pianta organica si provvede con personale della Regione, delle province e dei comuni comandato ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il predetto comando può essere disposto anche da parte degli enti regionali, dell'ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di bonifica.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Le comunità montane possono inoltre avvalersi di personale distaccato dai predetti enti.

Qualora non si verificassero le condizioni previste dai precedenti commi la comunità montana provvede all'assunzione diretta di personale in relazione alla propria pianta organica, nei limiti previsti dall'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia ».

Art. 3.

Il quarto alinea della tabella *A* allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, è così sostituito:

« *Comprensorio n.* 4 - *IV Zona*:

comprende i comuni montani di: Arzachena, La Maddalena, Monti, Olbia, Palau Padru (isola amministrativa di Buddusò), S. Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti e i comuni non montani di Golfo Aranci e Loiri Porto San Paolo ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 settembre 1982

ROJCH

(5091)

REGIONE LIGURIA

Avviso di rettifica

Alla legge regionale 8 luglio 1982, n. 34, riguardante la soppressione dei consorzi di bonifica montana e degli uffici raggruppati, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 29 del 21 luglio 1982 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 244 del 4 settembre 1982 è aggiunta, in allegato, la seguente tabella:

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

ENTI LOCALI (D.P.R. 7 novembre 1980, n. 810)	CONSORZI DI BONIFICA Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica montana ed irrigazione. Stipulato il 25 marzo 1976, rinnovato con accordo 27 ottobre 1978 ulteriormente rinnovato il 4 giugno 1981.
III livello	2ª fascia
IV livello	3ª fascia
V livello	4ª fascia
VI livello	5ª fascia
VIII livello	6ª fascia

(5046)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822930)